

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONSIDERATO che nei giorni compresi tra il 09 Maggio 2019 ed il giorno 13 Maggio 2019 in Via Silvio Pellico si svolgerà la manifestazione denominata **"Festa di San Giuseppe 2019"**;

VISTA la richiesta di chiusura al traffico, presentata dal Sig. OLIVERO Gerolamo in qualità di Presidente pro-tempore ed organizzatore della manifestazione, di Via Silvio Pellico (fino all'ingresso della Palestra Comunale).

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza, nell'intento di consentire la sicurezza della manifestazione, e di agevolare la sosta dei visitatori;

VISTO il Piano di Sicurezza ed Evacuazione, la relazione tecnica relativi all'evento e le misure di safety che si intendono adottare presentato dall'Organizzazione dell'evento, con particolare riferimento ed attenzione alle chiusure/sbarramenti stradali posti a difesa della sicurezza delle persone che devono essere coordinate con l'adeguamento degli obblighi, divieti o limitazioni in materia di circolazione stradale

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

ORDINA

Che, a maggior tutela della Sicurezza degli scolari, sia spostata la fermata dello scuolabus in Piazza castello per il giorno di **Lunedì 13 Maggio 2019**.

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495).

Ove saranno posti, a protezione dei pedoni, sbarramenti stradali mediante l'utilizzo di veicoli, fioriere, blocchi di cemento od altro, questi dovranno essere preceduti e segnalati con transennamento, munito della relativa segnaletica stradale.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, lì 09 Maggio 2019

Il Comandante
Corpo Unificato di Polizia Locale
Unione Terre della Pianura
Commissario Capo MARTINI Rocco

